

STATUTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Titolo primo – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1) Costituzione e denominazione

È costituita una **società sportiva a responsabilità limitata** senza scopo di lucro denominata:

"..... società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".

Articolo 2) Sede

La Società ha sede legale nel Comune di

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative o uffici amministrativi ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3) Oggetto

La Società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione all'attività specifica degli Sport Equestri, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, eventi, tornei ed ogni altra attività amatoriale ed agonistica in genere ad esse collegate.

La Società potrà aderire alla Federazione Italiana Sport Equestri e anche ad altre Federazioni sportive ed Enti di promozione, in funzione di altre attività analoghe e/complementari a quelle descritte, che potranno essere intraprese nel tempo.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La Società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della F.I.S.E. che sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- c) ufficiali di gara e segreterie di concorso;
- d) dirigenti federali;

e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;

f) soci benemeriti;

g) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;

h) direttori di campo e costruttori di percorso;

i) soci sostenitori.

La società, con l'affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

Con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, sono convocate le assemblee degli atleti/e tesserati e maggiorenni (nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici), per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. I verbali delle suddette riunioni sono custoditi dalla Società che ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

I cavalieri proprietari dei cavalli potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

In particolare, la Società i soci e i partecipanti:

1. riconoscono la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva d'appartenenza;

2. si impegnano a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite della Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva d'appartenenza;

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

c) realizzare la vendita di articoli sportivi, abbigliamento sportivo in generale e relativi accessori;

d) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, anche ad associazioni e società sportive, attività sportive, motorie, ricreative, di tempo libero, l'organizzazione di stage, meeting, conferenze ed eventi;

e) gestire, anche per mezzo di apposite convenzioni e concessioni, per i soci, per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate:

- per attività fisioterapiche e riabilitative, complementari alle attività sportive e sociali che saranno realizzate;

- per attività di somministrazione di bevande, alimenti e ristoro.

f) Ulteriori attività complementari alle precedenti anche di tipo socio-culturale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Inoltre la Società, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale.

La Società potrà altresì procedere all'assunzione di quote di partecipazione in altre società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché al rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed in favore di terzi; il tutto, purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in maniera funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché le attività previste dal D.L. 415/96.

Articolo 4) Durata

Il termine di durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica delle norme statutarie.

Titolo secondo - CAPITALE

Articolo 5.1) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi), per i quali si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 del Codice Civile, ove sia disposto un aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, secondo comma, del Codice Civile.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.

Articolo 5.2) Trasferimento delle quote

Le quote sono nominative e sono trasferibili solo per successione a causa di morte, e non sono rivalutabili.

In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'articolo 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Articolo 6) Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

Articolo 7) Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b. la trasformazione della Società;
- c. la fusione e la scissione della Società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura, comunque, non superiore al valore nominale della partecipazione stessa.

Titolo terzo – DECISIONE DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 8.1) Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

Articolo 8.2) Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8.3) Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predisponde l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale o al Sindaco se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo. I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Articolo 8.4) Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissata il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 8.5) Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Articolo 8.6) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere invalidata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 8.7) Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 8.8) Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.

Articolo 8.9) Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dal codice civile e dalle leggi specifiche in materia, in conformità a quanto previsto dall'art.148 T.U. 917/1986 e dall'art.90 Legge 289/2002.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Titolo quarto - AMMINISTRAZIONE

Articolo 9.1) Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci, ovvero da un Amministratore Unico, socio o non socio.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, possono attribuire annualmente un compenso agli amministratori; possono altresì riconoscere loro una indennità per cessazione dalla carica, deliberando l'accantonamento in un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione sportiva nazionale o Enti di promozione ai quali la Società dovesse aderire, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 9.2) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno otto ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9.3) Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso

espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale o al Sindaco, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 8 (otto) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione.

I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 9.4) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 9.5) Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9.6) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

Titolo quinto – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10) Sindaci e revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'Assemblea può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, ovvero un Sindaco, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, la durata della carica è pari a tre esercizi e la scadenza si verifica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, o dal Sindaco, qualora l'Assemblea non provveda o la legge non richieda la nomina di un Revisore o di una Società di Revisione legale dei conti.

Titolo sesto – ESERCIZI SOCIALI, UTILI

Articolo 11) Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12) Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale.

Titolo settimo – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13) Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.

Articolo 14) Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Commissione Unica d'Appello della FISE.

Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Commissione d'Appello della FISE.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in

Articolo 15) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.